



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 1, comma 1;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

VISTO il regolamento della Commissione europea 2015/2022 del 24 luglio 2015 che stabilisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni, individuando nel *market coupling* il modello europeo per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima dell'energia elettrica;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - comunitaria 2014" ed in particolare l'articolo 26, comma 1, lettera d), secondo cui l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' sostituito dal seguente "*l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni assunti sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionale nonché da progetti comuni definiti con altri Stati*";

VISTA la legge 7 luglio 2016 n. 122, recante, "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera a) con cui al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte le seguenti parole "non appartenenti all'Unione Europea";

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 14 ottobre 2015 483/2015/R/cei recante approvazione delle regole per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera valevoli a partire dall'anno 2016;



VISTO l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2017, con cui sono forniti indirizzi all'Autorità e a Terna SpA sulla capacità assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2018, al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTA la lettera del Ministro dello sviluppo economico 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

VISTO la lettera del 15 dicembre 2014 con cui il Ministro dello sviluppo economico riconosce a favore dello Stato della Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

VISTA la lettera del 18 ottobre 2018 del Segretario Generale dello Stato della Città del Vaticano al Ministro dello Sviluppo economico con cui è richiesto il rinnovo della riserva di capacità di importazione nella misura di 45 MW anche per l'anno 2018;

CONSIDERATO che:

- dal 1° gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena e dal 24 febbraio 2015 sulle frontiere italo-austriaca e italo-francese è operativa l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di *Market Coupling*, che consente l'allocazione mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione;

- dal 2016, l'allocazione dei diritti di trasmissione della capacità transfrontaliera è operata da parte della società *Joint Allocation Office*, cui Terna partecipa, e avviene sulla base delle regole *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation*, ivi inclusi i relativi allegati, approvate dalle competenti autorità di regolazione a cui i rispettivi TSO fanno riferimento;

RITENUTO necessario confermare anche per l'anno 2019 le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di KHR di Innerferrera sito in Svizzera a favore di Edison Spa, in applicazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati tra Italia e Svizzera e ratificati dall'Italia con legge 9 marzo 1955, n.317 ;



RITENUTO necessario ottemperare gli impegni assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

RITENUTO necessario fornire indirizzi sulle modalità per assicurare il rispetto di accordi internazionali assunti dalla Stato Italiano con Paesi non appartenenti all'Unione Europea attraverso la riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulla frontiera italo-svizzera ovvero attraverso meccanismi con effetti economicamente equivalenti in relazione alle altre frontiere elettriche;

EMANA I SEGUENTI INDIRIZZI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente atto dà indirizzi all'Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, 93.

Art. 2

(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2019 in ottemperanza ad accordi internazionali)

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2019, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui agli accordi citati in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2; e



comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi degli Stati esteri interessati.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica con cadenza mensile il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, sulla base di criteri definiti dall'Autorità entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto. Terna trasmette gli esiti delle verifiche al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.
3. Terna assegna per l'anno 2019 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 3

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Terna elabora, e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, un rapporto mensile sulle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale e segnala tempestivamente al Ministero ogni situazione di criticità per la continuità delle forniture elettriche, ai fini dell'adozione di eventuali indirizzi all'Autorità e a Terna necessari per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica sul territorio nazionale.
2. Del presente atto di indirizzo si dà pubblicità tramite pubblicazione di avviso sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

Roma, 21 DIC, 2018

IL MINISTRO